



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: Affidamento all'Avv. Elena Pontiroli di un parere "pro veritate" in merito alle iniziative necessarie od opportune attivabili da parte della Camera dell'Emilia in relazione ai contenziosi aperti e alle contestazioni pervenute per le quali esiste un indizio concreto ed una probabilità elevata di avvio di un contenzioso.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che in data 12 luglio 2023, in esito agli adempimenti di cui al D.Lgs n. 219/2016, al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 e al Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 97 del 23/06/2023, è stata costituita, quale accorpamento tra le Camere di commercio di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, la Camera di Commercio dell'Emilia;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 4 del 12 luglio 2023 "Avvenuta costituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dell'Emilia - assetto organizzativo transitorio a garanzia della continuità amministrativa" ratificata in data odierna dalla Giunta camerale;

VISTA la propria determinazione n. 1 del 13 luglio 2023 "Camera di commercio dell'Emilia: primi adempimenti urgenti ed indifferibili";

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 30/10/2023 avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto della Camera di Commercio dell'Emilia";

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 30/10/2023 di approvazione del "Programma pluriennale 2023-2028 e Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 45 del 30/10/2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 – approvazione;

VISTA la deliberazione n. 26 del 27/11/2023 con la quale il Consiglio camerale ha approvato il preventivo 2023 della Camera di commercio dell'Emilia;

VISTA la deliberazione n. 63 del 27/11/2023 con la quale la Giunta camerale ha approvato il budget direzionale della Camera di commercio dell'Emilia redatto secondo lo schema definito dall'allegato B al DPR citato, nella formulazione proposta dal Segretario Generale;

VISTA la determinazione n. 30 del 29/11/2023 con la quale il Segretario Generale ha assegnato il budget direzionale della Camera di commercio dell'Emilia alla dirigenza;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";



VISTA la breve relazione con la quale il Presidente ha sinteticamente comunicato alla Giunta camerale il 4/12/2023 alcune questioni all'attenzione della Camera di commercio dell'Emilia, originatesi presso la Camera di Parma, relative a contenziosi in essere e contestazioni aperte, in merito alle quali è necessario per l'Ente a breve assumere alcune decisioni;

CONSIDERATE le peculiarità che caratterizzano le questioni esaminate e gli aspetti di specificità e delicatezza formale, procedurale e contenutistica che sono emersi;

RILEVATO che gli elementi portati all'attenzione della Giunta presentano una complessità inusuale, anche per il fatto di essere tra loro in vario modo connessi, per cui le decisioni che la Camera deve assumere richiedono necessariamente un preliminare esame d'insieme delle varie fattispecie in ordine alle quali la Giunta camerale è chiamata a pronunciarsi;

RICORDATO che l'Ente non è dotato di un'avvocatura-ufficio legale interno, per cui l'avvio di un procedimento giudiziario o la resistenza in giudizio della Camera di commercio dell'Emilia deve avvenire per il tramite di un soggetto esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento del patrocinio legale e, analogamente, la disamina di questioni giuridiche particolarmente complesse ed articolate richiede necessariamente il ricorso ad un supporto esperto altamente specialistico;

CONSIDERATA l'opportunità ravvisata dal Presidente di coinvolgere un legale esperto per lo svolgimento di un'accurata disamina della questioni di che trattasi, che si è tradotta in un invito della Giunta al Segretario generale ad attivarsi di conseguenza;

VISTO che lo Statuto della Camera di commercio dell'Emilia, recentemente approvato dal Consiglio camerale, prevede all'art. 26, comma 3, lett. h), che il Segretario generale richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;

RITENUTO opportuno, la fine di istruire in modo adeguato gli argomenti da sottoporre all'attenzione della Giunta camerale, di avvalersi della facoltà prevista dallo Statuto e sopra indicata, al fine di raccogliere tutti gli elementi necessari ed utili da presentare all'Organo politico affinché quest'ultimo possa assumere le decisioni relative alle iniziative necessarie od opportune eventualmente attivabili;

RILEVATO che la consulenza ha ad oggetto prevalentemente la valutazione di documenti relativi a contenziosi in essere di cui era parte la Camera di Parma, ora transitati alla Camera dell'Emilia, ed a contenziosi potenziali, legati comunque alla (ex) Camera di Parma: le questioni vertono su un paio di incarichi legali che presentano elementi critici analoghi, e sull'asserita concessione da parte di un soggetto esterno di determinati benefici anche economici, che non ha ancora originato un contenzioso, ma rispetto al quale esiste un indizio concreto ed una probabilità elevata che venga avviato;

RITENUTO necessario ed opportuno che l'Ente si rivolga, per l'ottenimento del supporto specialistico di cui abbisogna, ad un Avvocato esperto in materia di diritto amministrativo che sia disponibile a dedicare allo studio della documentazione fornita dagli uffici immediata attenzione, in modo da potere offrire alla Giunta che si riunirà il prossimo 18/12 le informazioni, il supporto e le risposte funzionali a consentire l'assunzione delle decisioni conseguenti;



VISTO il D. Lgs. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici, ed in particolare:

- l'articolo 13 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto;

- l'art. 56, rubricato "Appalti esclusi nei settori ordinari", nel qual si legge che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici (comma 1, lett. h):

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 6 giugno 2019 C264/2018, il cui intervento ha evidenziato che la rappresentanza legale in giudizio si configura nell'ambito di un rapporto "intuitu personae" tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza, laddove precisa, al punto 35 e seguenti:

"35... occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva ... unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.

36 Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.

37 Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incumbente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni";

VISTO il "Regolamento per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'assistenza e la domiciliazione" della Camera di commercio di Reggio Emilia, oggi vigente per la Camera dell'Emilia per le parti non incompatibili con la normativa sopravvenuta in virtù della determinazione presidenziale d'urgenza n. 3 del 12/7/2023, ratificata dalla Giunta camerale in data 28/7/2023, nella quale si stabilisce che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio restano in vigore fino all'adozione dei nuovi regolamenti da



parte della Camera dell'Emilia, salvo prevalenza dei regolamenti di Parma in caso di contrasto, non applicabile in questo caso in quanto Parma non aveva adottato una specifica regolamentazione della materia;

VISTO che l'art. 8 del citato regolamento prevede al comma 1, tra i criteri ispiratori per il conferimento di incarichi, la specializzazione e le esperienze maturate dal professionista, tipologia e valore della causa da affidare, corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire, disponibilità immediata a supportare l'Ente in casi di urgenza;

INTERPELLATO per le vie brevi l'Avv. Elena Pontiroli, dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma, che si è detta disponibile a fornire nei tempi brevi sopra rappresentati la consulenza che necessita all'Ente;

DATO ATTO che l'Avv. Elena Pontiroli, come si evince dal curriculum vitae trasmesso,

- è Avvocato specializzato in diritto amministrativo in tutte le sue branche, anche non appartenenti alla giurisdizione del Giudice Amministrativo e pertanto anche di riserve nei pubblici appalti, pubblico impiego, responsabilità amministrativa;
- è iscritta nell'elenco degli Avvocati dal 2/12/1991;
- ha ottenuto l'iscrizione nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori dal 25/06/2004;
- svolge attività sia giudiziale che stragiudiziale principalmente (anche se non esclusivamente) in favore di pubbliche amministrazioni e imprese. Svolge attività sia giudiziale che stragiudiziale principalmente (anche se non esclusivamente) in favore di pubbliche amministrazioni e imprese. Vanta una notevole esperienza in materia di contratti pubblici.

In particolare, ha esercitato la difesa, sia in giudizio che stragiudiziale, in favore di camere di commercio industria artigianato e agricoltura, enti locali (comuni, province, comunità montane) e loro società partecipate, aziende regionali e loro società partecipate, agenzie regionali, aziende ospedaliere ed aziende UU.SS.LL., nonché organismi di diritto pubblico e ciò sia innanzi ai diversi TAR, al Consiglio di Stato, alle Sezioni Giurisdizionali sia regionali che centrali della Corte dei Conti, ai tribunali ordinari, alle corti d'appello e alla Corte di Cassazione.

L'attività professionale ha riguardato prevalentemente i sotto indicati aspetti:

- procedure ad evidenza pubblica e successiva fase esecutiva dei contratti pubblici: in particolare, oltre alla difesa giudiziale, l'attività ha comportato la consulenza ed assistenza continuativa nella fase di affidamento dell'appalto o della concessione nonché nella fase esecutiva;
- governo del territorio sotto i suoi vari profili, servizi pubblici, autorizzazioni amministrative e sanzioni in materia di attività imprenditoriali;
- attività amministrativa in generale, giudizi in materia di pubblico impiego, sia privatizzato, innanzi al giudice del lavoro, che non privatizzato, innanzi al giudice amministrativo, nonché giudizi relativi a concorsi per l'accesso al pubblico impiego;
- giudizi innanzi alle Sezioni sia regionali, che centrali, che alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa per danno erariale;
- pareri in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, incompatibilità, inconferibilità, conflitti di interesse;

PRESA VISIONE del preventivo trasmesso dall'Avv. Elena Pontiroli di Parma (nostro prot. 0040394/2023) pari ad € 1.500,00 (oltre a rimborso delle spese generali 15% e CPA 4%), formulato anche in considerazione dell'urgenza;



FATTO RIFERIMENTO ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147 del 13.8.2022, ed in particolare all'art. 20 - Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali e all'art. 21 - Determinazione del valore dell'affare, con riferimento, si ritiene, agli affari di valore indeterminabile, parametri rispetto ai quali il preventivo è da considerarsi congruo con riguardo a quanto stabilito dall'art. 19 del medesimo decreto, rubricato parametri generali per la determinazione dei compensi (caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività prestata, importanza dell'opera, natura, difficoltà e valore dell'affare, quantità e qualità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate);

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento all'Avv. Elena Pontiroli dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi di Parma dell'incarico di rendere alla Camera dell'Emilia un parere "pro veritate" in merito alle iniziative necessarie od opportune attivabili da parte della Camera dell'Emilia in relazione ai contenziosi aperti e alle contestazioni pervenute più sopra descritte;

RITENUTO necessario disporre l'utilizzo della somma occorrente alla copertura delle spese legali e degli onorari dovuti al legale incaricato, come indicato dallo stesso, per l'importo complessivo pari ad € 2.188,68 (1.500,00 oltre spese generali 15%, CPA 4% ed IVA);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento da parte dell'ufficio contabilità, come da documentazione agli atti d'ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dalla responsabile del servizio Affari generali, acquisti e servizi di sede, che a tal fine appone in calce la propria firma;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di merito e di fattibilità del presente provvedimento, espresso dalla responsabile del servizio Affari generali, acquisti e servizi di sede, che a tal fine appone in calce la propria firma Dirigente area 3 – Risorse e patrimonio;

DETERMINA

1. di richiedere all'Avv. Elena Pontiroli dello Studio Cugurra-Pontiroli-Molinari-Masi un parere "pro veritate" finalizzato a raccogliere tutti gli elementi necessari ed utili affinché la Giunta camerale possa assumere le decisioni relative alle iniziative necessarie od opportune eventualmente attivabili in merito a contenziosi aperti di cui era parte la Camera di Parma, ora transitati alla Camera dell'Emilia, ed a contestazioni aperte rispetto alle quali esiste un indizio concreto ed una probabilità elevata che venga avviato un contenzioso, questioni meglio esplicitate in premessa rispetto alle quali è necessario che l'Ente assuma a breve le relative decisioni;
2. di stabilire che il parere di cui al punto 1. dovrà essere reso in tempo utile per offrire alla Giunta che si riunirà il prossimo 18/12 le informazioni, il supporto e le risposte funzionali a consentire l'assunzione delle decisioni conseguenti;
3. di dare atto che l'onere stimato di € 2.188,68 (onnicomprensivo di diritti, onorari, spese e rimborsi eventuali) trova copertura nel sottoconto 325043 (oneri legali e risarcimenti) sul c.d.c BD02 sul budget 2023;
4. di disporre la pubblicazione dell'atto all'Albo camerale.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLEMILIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Affari generali, acquisti e servizi ausiliari
(Dr.ssa Paola Mezzadri)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Dott.ssa Manuela Zilli)

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Michelangelo Dalla Riva)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.